

# INTRODUZIONE

## I

Ritengo che tutti gli studenti dovrebbero porsi un obiettivo nel momento in cui decidano di iscriversi alla Scuola di giurisprudenza, un tempo Facoltà di giurisprudenza. Fin dal principio, il mio è stato quello di diventare un avvocato penalista, merito probabilmente delle avidhe letture dei romanzi di John Grisham, di Gianrico Carofiglio e di Giancarlo De Cataldo, autori che ammiro profondamente, benché non avessi mai letto nulla di questi che riguardasse il tema del presente scritto, ossia il procedimento direttissimo. La scelta di questo, infatti, è frutto non tanto di qualche spunto suggeritomi da qualche autore, bensì della convergenza di plurimi interessi che mi ha portato ad appassionarmi a più settori del diritto penale e sui quali in un primo momento fossi stato parimenti convinto di voler scrivere una Tesi analoga alla presente. È solo con lo studio della procedura penale che mi sono fortemente appassionato all'istituto del procedimento direttissimo, grazie al quale ho avuto modo di avvicinarmi, seppur per brevi cenni, a diversi temi, come agli anni di piombo della seconda metà del XX secolo, al diritto delle armi e alle disposizioni sull'ordine pubblico, nonché ai reati stradali e alle nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotte dal legislatore sulla scia di numerosi fatti di cronaca.

Peraltro, oltre alle ragioni per così dire istituzionali che contribuirono alla stesura di questo testo, vi è stato tuttavia un fatto che scolpì in modo chiaro e netto dentro di me l'argomento su cui avrei incentrato questo studio. Era una mattina d'estate come tante altre. Mi trovavo all'estero, più precisamente in un'isola della Spagna, luogo in cui sono solito trascorrere le vacanze fin da piccolo. All'epoca non avevo ancora intrapreso lo studio della procedura penale, dunque l'unico strumento che mi avesse aiutato quel giorno fu la sola discreta conoscenza della lingua spagnola. Per puro caso quella mattina mi ero ferito preparando la colazione, e approfittando della vicinanza rispetto al mare mi ero recato per depositare gli asciugamani e "medicare" la ferita con il favore dell'acqua marina. Nel tornare a casa, mi vedevo accostato da un furgone della polizia locale spagnola, con a bordo due agenti. Questi, dopo essere scesi dal furgone, mi invitavano a esibire i documenti di riconoscimento, che avevo lasciato a casa per via della usuale prassi mattutina di scendere in spiaggia per depositare gli asciugamani. Costatai che non si fosse trattato di un semplice controllo dei documenti a causa dei modi che gli agenti di polizia mi stessero riservando, in ragione del fatto che nemmeno fossero interessati a che li avessi invitati a casa per esibirli e dal fatto che non fossi assolutamente in grado di rispondere alle loro pressanti domande su dove si fossero nascosti i miei "amici": premesso che in vacanza fossi con la famiglia, e che non avessi alcuna contezza di quali avrebbero potuto essere le persone che gli agenti stessero cercando, gli stessi insistevano nel trattenermi, senza nemmeno darmi

la possibilità di spiegare loro che fossi sceso alla spiaggia per i motivi detti sopra e senza che mi spiegassero le ragioni per le quali ero di fatto trattenuto. Mentre gli agenti cercavano di trascrivere – con una certa difficoltà – le mie generalità, era in seguito sopraggiunto il soggetto che li aveva avvertiti, in quanto informato su un fatto accaduto nella spiaggia poche ore prima, ossia del pestaggio ad opera di turisti ubriachi i quali avevano brutalmente ferito un soggetto con delle pietre, in seguito fuggiti: il tale aveva immediatamente rivelato agli agenti che mi trattavo del soggetto sbagliato, e che ero ad essi attenzionato a causa della statura e degli abiti molto simili a quelli dell'indagato. Inoltre, credo che la ferita procuratami quella mattina non avesse agevolato il “quadro indiziario” a mio carico. Dopo un attimo di esitazione, gli agenti mi invitarono in malo modo a tornare a casa.

Questa storia potrà sembrare anche banale, in quanto non dissimile rispetto alla trama di una commedia basata sulle condotte equivoche di alcuni personaggi che si trovano “nel momento e nel luogo sbagliato”. Tuttavia, è a noi noto come la libertà personale sia «inviolabile», in quanto così qualificata dall'art. 13 della nostra Costituzione. Nonostante le note eccezioni previste dal comma secondo e terzo di detta disposizione, sarebbe comunque bene tenere a mente l'essenzialità di tale bene giuridico il quale, dal mio canto, ho saputo apprezzare solo dopo aver subito quelli che di fatto sono stati gli atti preparatori di una misura precautelare. Per questo ritengo che ogni interpretazione delle disposizioni fondamentali relative alla libertà personale debba essere compiuta restrittivamente, e che in caso di un eventuale dubbio in tal senso sia fondamentale rinunciare alla pronuncia di un provvedimento restrittivo di detta libertà. Peraltro, il successivo studio della procedura penale mi ha fatto rivivere quella situazione, facendomi riflettere sul difficile rapporto tra libertà personale e arresto dell'individuo da parte della polizia giudiziaria per le celeri esigenze di giustizia che lo giustificano. Riprendendo le parole del filosofo del diritto Persio Tincani – ossia «il mondo del diritto è un mostro che irrompe nel mondo della vita, ma è anche vero che siamo sempre noi quelli che si muovono di qua e di là dal confine tra i due mondi», pubblicate in un suo recentissimo scritto<sup>1</sup> – posso tranquillamente ritenere che il processo penale, seppur oggetto della materia che più mi ha entusiasmato studiare, è tanto inaspettatamente quanto spiacevolmente in grado di sconvolgere le nostre vite, cogliendoci il più delle volte impreparati. Ed è proprio con questo assillo che ho redatto questo scritto: ossia immedesimandomi, talvolta, nella figura dell'imputato mentre, più spesso, in quella del suo difensore.

---

<sup>1</sup> P. TINCANI, *Identità e meraviglia. Cinque scritti brevi di diritto, politica e letteratura*, Milano, 2020.

## II

Ciò che ad oggi mi stupisce è che, a differenza della maggior parte dei miei compagni di corso, io sia giunto al termine di questi studi con il medesimo obiettivo che mi ero posto all'inizio di quella che ho definito un'avventura. Questa, di fatto, è durata più del dovuto, dato che oltre agli studi mi sono dedicato, tra gli altri mestieri, a quello di svolgere anticipatamente la pratica forense, constatando, il più delle volte, una divergenza tra l'aspettativa maturata durante le lezioni sui banchi dell'Università e la serrata e rigorosa *routine* che caratterizza la tipica giornata del praticante avvocato. Tale attività mi aveva spinto a procrastinare di qualche tempo lo studio di alcuni esami, proprio a causa della necessità di vedere cosa ci fosse oltre ai manuali e ai codici. Non che le lezioni alle quali abbia faticosamente cercato di assistere non mi abbiano conferito nulla dal punto di vista conoscitivo, anzi! Ogni docente ha contribuito in qualche modo alla mia formazione, chi più e chi meno. Solo che questo non mi bastava, avevo bisogno di scoprire, seppur prematuramente, cosa riservasse l'ambiente forense.

Un docente che ha contribuito in misura considerevole a ravvivare e a soddisfare questa mia esigenza di scoperta è stato il Professor Oliviero Mazza, il quale ha impostato le lezioni con un taglio marcatamente pratico, direi addirittura rivelatorio di ciò che mi sarei dovuto aspettare riguardo allo svolgimento della professione forense e nelle udienze tenute nelle aule di giustizia. Direi determinante è stata l'idea di farci assistere alle pubbliche udienze penali che, una volta sostenuto l'esame di Procedura penale, ho proseguito a frequentare presso il Tribunale di Monza. In particolare, estremo interesse mi avevano suscitato le udienze di convalida e di contestuale giudizio direttissimo di fronte al giudice monocratico nella «aula B» del Tribunale di Monza, e dei reati dei quali *ivi* si fosse discusso. Nonostante la nostra Costituzione preveda all'art. 101 comma 1 che la giustizia sia «amministrata nel nome del popolo», e che l'art. 471 comma 1 c.p.p. disponga che l'udienza dibattimentale sia «pubblica a pena di nullità» – ciò dovuto all'intento del legislatore di coinvolgere il privato cittadino all'amministrazione, seppur indiretta, della giustizia – di fatto non ho incontrato alcun altro avventore che come me si fosse recato in udienza a seguire i processi. Ciò ha suscitato la curiosità di due giudici che, inizialmente scambiandomi per un giornalista, o addirittura per un testimone, mi avevano “coinvolto” nelle udienze fornendomi precisazioni e talvolta addirittura consigli per la stesura della Tesi.

Per questo ringrazio tutti i soggetti che mi hanno in qualche modo indirizzato e agevolato nella realizzazione di un testo sul procedimento direttissimo, che spero apprezziTe.

G.B.S.



## PREMESSA METODOLOGICA

Il procedimento direttissimo è un istituto proprio del diritto processuale penale, alquanto complesso, che si sviluppa trasversalmente lungo diverse materie del diritto: oltre ad avere una propria collocazione nel codice di procedura penale, esso si annida anche in numerose leggi speciali e, in particolare, quelle che solitamente introducono nuove fattispecie di reato. Di qui l'assunto che alla vastità del diritto penale, nella storia post-unitaria del nostro Paese si è via via allineata la diffusione di altrettante fattispecie legittimanti il rito direttissimo, salvo delle sporadiche battute di arresto dovute agli interventi del legislatore – come per l'art. 233 comma 2 norme coord. c.p.p. e per il principio della riserva di codice in materia penale *ex art. 3-bis c.p.* – e della Corte costituzionale, benché tale animo di questi non si fosse mai del tutto smorzato: infatti, in più occasioni hanno dimostrato, il primo, di servirsi del procedimento direttissimo per fini di prevenzione e di repressione, in spregio – quasi mai dichiarato dalla Corte costituzionale – del principio di uguaglianza e di ragionevolezza costituzionalmente previsti, mentre la seconda ha motivato plurime decisioni interpretative di rigetto sulla base di esigenze di politica criminale la cui rintracciabilità nel corpo costituzionale richiederebbe intensi sforzi ermeneutici.

Al di là delle questioni critiche, trattate precipuamente nel primo capitolo, lo scritto prosegue nella argomentazione con il capitolo secondo e con il capitolo terzo: se con il primo capitolo sono stati tratteggiati – potrei affermare in chiave *sub* criminologica – l'evoluzione, l'analisi e naturalmente la critica *ex post* sui risultati avutisi con l'applicazione del rito direttissimo, con il secondo capitolo si è abbandonato l'inquadramento complessivo, storico e sistematico – anche alla luce delle fonti costituzionali ed europee – dell'istituto, in favore di una pedissequa esegesi e precipua analisi dei singoli «casi», «modi», «termini» e, importantissime, «nullità» relativi all'instaurazione *in lato sensu* del giudizio direttissimo, mentre con il terzo e ultimo capitolo ci si è incentrati esclusivamente sul dibattito *in lato sensu* e *in stricto sensu*: il primo comprende, infatti, la fase predibattimentale nel giudizio direttissimo che, stando alla *littera legis* del codice di procedura penale, nemmeno esisterebbe; il secondo, che costituisce il cuore del terzo capitolo, comprende tutti gli istituti e gli atti relativi allo svolgimento del giudizio vero e proprio, con particolare riguardo alle comunanze e alle differenze tra questi e quello previsto per il processo ordinario.

Peraltro, essendo stato questo scritto redatto durante la pandemia da COVID-19, ne è disceso che non avrei potuto non cogliere l'occasione sia di approfondire la tematica del rito direttissimo instaurato a distanza, con precipuo riguardo alla legittimità di questo – si veda il cap. II, § 9. –, sia di esprimere alcune considerazioni *de iure condendo* sulla possibilità di instaurare il direttissimo come risposta alle condotte di violazione delle norme previste al fine di contenere il diffondersi della pandemia,

mediante un giudizio *ex ante* sulla fattibilità del rito – si veda il cap. I, § 3.5. –, le quali sono state peraltro recentemente ritenute meritevoli di pubblicazione da un noto quotidiano giuridico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda, in tal senso, G. BENVENUTO SINFISI, *Violazioni misure Covid: è consentito l'arresto in flagranza?*, in *Quotidiano giuridico Studiocaldi.it*, Ascoli Piceno, 2021.

# CAPITOLO I

## L'EVOLUZIONE DEL PROCEDIMENTO TRA ESIGENZE DI POLITICA CRIMINALE E GARANZIE DIFENSIVE.

SOMMARIO: 1. Le premesse essenziali e storiche. – 2. Il giudizio direttissimo nella sistematica del codice di procedura penale del 1988. – 3. Gli ultimi interventi del legislatore. Un'analisi empirica. – 4. Le questioni di natura costituzionale e il quadro europeo di riferimento.

«Il mondo del diritto è un mostro che irrompe nel mondo della vita, ma è anche vero che siamo sempre noi quelli che si muovono di qua e di là dal confine tra i due mondi.»

P. TINCANI, *Identità e meraviglia. Cinque scritti brevi di diritto, politica e letteratura*, Milano, 2020

### 1. *Le premesse essenziali e storiche.*

È pacifico che l'espressione «direttissima» pertenga al linguaggio comune, ben più del termine propriamente tecnico utilizzato dal legislatore sia del 1930 sia del 1988 di «direttissimo». Il senso comune alle due espressioni sottostà all'intento di giungere al termine di un percorso alla cui meta può giungersi percorrendo strade alternative per definizioni «normali» od «ordinarie». Infatti, se da un lato l'espressione «direttissima» viene utilizzata nel contesto alpinistico con riferimento a una linea «più rapida» ovvero «più breve» per giungere alla vetta ovvero nel contesto ferroviario a un centro importante già collegato da «vie normali» alternative, dall'altro è utilizzata, nondimeno in maniera frequente<sup>1</sup>, con riferimento al procedimento «direttissimo»<sup>2</sup>, rito oggetto dello scritto *de quo*, con il quale ci si prefigge l'ambizioso obiettivo di individuare il difficile (se non impossibile) bilanciamento tra le esigenze di esemplarità e di criminalizzazione<sup>3</sup> che ad esso sottostanno e la

---

<sup>1</sup> Ciò retaggio, probabilmente, di una persistente denominazione giornalistica e quindi comune del rito in oggetto come era qualificata nel c.p.p. 1865 e nel c.p.p. 1913 – si veda *infra* § 1.1. –. Cfr. M. MAZZANTI, *Il procedimento direttissimo*, Milano, 1972, p. 1, nota 1, il quale rivela il carattere «ellittico» del termine, benché utilizzato comunemente nel linguaggio giudiziario.

<sup>2</sup> Termine correntemente utilizzato solo dagli operatori del diritto, a differenza di un tempo, quando costituiva la denominazione dei treni oggi qualificati come «espressi». Solitamente è utilizzato per qualificare il procedimento *de quo* «per direttissima». Cfr. Dizionario GARZANTI, lemmi «direttissima» e «direttissimo» e Vocabolario TRECCANI, lemma «direttissima». Si veda, inoltre, il glossario pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia, voce «processo per direttissima» – [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) –

<sup>3</sup> Talvolta neppure del tutto velatamente sottaciute dal legislatore. Si pensi, a titolo di esempio, alla legislazione post-codicistica che si è avuta negli anni Settanta – si veda *infra* § 1.2. – e Novanta del XX secolo, oltre alle riforme del XXI secolo destanti allarme sociale – si veda *infra* § 3. –.

rivendicazione costituzionale del diritto di difesa «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»<sup>4</sup>.

Questa premessa è essenziale, in quanto costituente il filo rosso che lega la presente trattazione, la quale ruoterà intorno all'assunto che il «direttissimo», così come delineato dal legislatore, non sempre si è mostrato un modello processuale in grado di perseguire appieno non solo i fini per il quale è stato delineato, bensì nemmeno le minime garanzie costituzionali<sup>5</sup>. Invero, seppur dal punto di vista criminologico il procedimento *de quo* si esponga a una vera e propria strumentalizzazione da parte del legislatore ai fini del perseguimento di una celere e pronta giustizia<sup>6</sup>, dall'altro si rivela un istituto processuale assai tormentato, specie dal punto di vista forense, ove i difensori «vi intravedono angusti spazi difensivi»<sup>7</sup>: non è un caso che sul rito in esame si sia espressa anche la massima autorità amministrativa, ossia il Consiglio di Stato, il quale con una recente decisione<sup>8</sup> ha suggerito al legislatore di prendere «a modello, per quanto possibile, il giudizio direttissimo previsto dall'art. 558 del codice di procedura penale, che consente l'anticipazione del processo, senza finalità premiali dell'imputato in situazioni di evidenza probatoria» per riconfigurare il procedimento disciplinare accelerato previsto dall'art. 55-*quater* del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»<sup>9</sup>.

In ultimo, sottolineando le ragioni per le quali è stata dallo scrivente compiuta ai fini del presente scritto la scelta di qualificare il direttissimo come «procedimento», benché il legislatore del 1930 e il legislatore del 1988 abbiano qualificato il direttissimo come «giudizio», si ritiene innanzitutto quest'ultimo termine del tutto riduttivo, proprio in ragione dell'ambito di indagine che in questa sede mi sono accinto a svolgere, il quale comprende le dinamiche legate ai presupposti che danno luogo

---

<sup>4</sup> Così dispone l'art. 24 comma 2 della Costituzione italiana.

<sup>5</sup> Le critiche riguardanti la legittimità costituzionale del procedimento direttissimo verranno trattate sia in modo parcellizzato in tutto lo scritto sia precipuamente *infra* § 4.

<sup>6</sup> In tal senso è ispirata l'intera trattazione di V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, Milano, 1980, ove l'autore sottolinea che lo studio di siffatto procedimento è «molto utile per comprendere il significato delle tendenze di politica criminale nelle varie legislazioni» (*ivi*, p. 3).

<sup>7</sup> Questa la premessa che A. TRINCI, V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, Milano, 2013 rivolgono ai lettori nel piatto posteriore dell'opera.

<sup>8</sup> Cons. St., Comm. Spec., 5 aprile 2016 n. 437, in *Foro amministrativo (II)*, 2016, IV, p. 856, m. 437/16.

<sup>9</sup> È senz'altro singolare che un'autorità diversa da quella giurisdizionale penale si esprima sul giudizio direttissimo qualificandolo, correttamente, in base alle sue finalità preventive e punitive. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha espresso un'inesattezza nel momento in cui si riferisce all'assenza di finalità premiali per l'imputato nelle more del direttissimo: infatti, come si vedrà meglio *infra* cap. III § 5.3. ss., l'art. 452 comma 2 c.p.p. e l'omologo art. 558 comma 8 c.p.p. consentono l'accesso ai riti premiali.

al «giudizio direttissimo» *in stricto sensu*<sup>10</sup> e la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in una fase preliminare al giudizio, ossia il controllo giurisdizionale precedente all'apertura del dibattimento<sup>11</sup>: anche un'autorevole voce in dottrina<sup>12</sup> ha avuto modo di rilevare come la «specialità» del rito sia maggiormente rappresentata nella fase che precede l'apertura del dibattimento piuttosto che nella fase del giudizio in sé immediatamente instaurato.

In secondo luogo, il «giudizio direttissimo» è un «procedimento speciale», in quanto inserito all'interno del Libro VI del codice di procedura penale, e non un «giudizio», benché la sua denominazione potrebbe far intendere ciò: ad avviso dello scrivente, non è da confondersi il procedimento instaurato per la apertura accelerata del dibattimento con quest'ultimo, ossia il «giudizio» vero e proprio. Infatti, come sottolineato da autorevole dottrina<sup>13</sup>, il «procedimento» in senso stretto è costituito dagli atti che precedono l'imputazione, momento nel quale è compiuta l'azione penale e i cui atti successivi determinano, nello specifico, il «processo», formato questo anche dalla fase del «giudizio», che invece attiene alla fase dibattimentale<sup>14</sup>. In questo senso, peraltro, la Costituzione repubblicana<sup>15</sup>, in particolare all'art. 13 comma 3, detta una disciplina di dettaglio, prevedendo dei tempi serrati – novantasei ore al massimo dalla privazione della libertà personale – per la convalida dei provvedimenti cautelari da parte dell'autorità giudiziaria, intesa questa come «giudice»: se da un lato è indubbio che detti provvedimenti – essenziali ai fini dell'istaurazione del rito contratto<sup>16</sup> – si collochino in una fase precedente all'apertura del dibattimento, dall'altro è pur vero che, di fatto, non vi è soluzione di continuità tra la fase di convalida e di eventuale applicazione della misura cautelare e il «contestuale giudizio»<sup>17</sup> direttissimo. Oltretutto, l'art. 24 comma 2 della Costituzione, il quale sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, fa espresso riferimento a «ogni stato

---

<sup>10</sup> I cui rilievi precipui verranno trattati *infra* cap. II.

<sup>11</sup> Nello stesso senso si veda S. NOSENGO, *La «nuova» specialità del rito direttissimo*, Milano, 1982, p. 1, secondo il quale l'espressione «giudizio» non sarebbe del tutto corretta, in quanto trascurerebbe la fase preparatoria antecedente al rito in esame. Si veda *contra* A. TRINCI, V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 2, nota 2, i quali, pur ritenendo terminologicamente corretto il rilievo del Nosengo, lo qualificano come non «scientificamente significativo».

<sup>12</sup> S. ALLEGREZZA, *I giudizi direttissimi fra codice e leggi speciali*, Torino, 2012, p. 207-208.

<sup>13</sup> O. MAZZA, *I protagonisti del processo*, in AA. VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, p. 44. Sul punto si veda anche M. MAZZANTI, *Il procedimento direttissimo*, cit., p. 6-7, il quale parimenti evidenzia la non coincidenza dei due istituti.

<sup>14</sup> Cfr. M. MAZZANTI, *Il procedimento direttissimo*, cit., p. 7 e 27, ove ritiene il direttissimo, sotto la vigenza del codice del 1930, un «'procedimento' e non un 'giudizio': e ciò perché là dove si verifica un arresto in flagranza, interviene un interrogatorio dell'imputato e si opera, da parte del Procuratore della Repubblica ... , una scelta del rito, preceduta da una deliberazione della fondatezza dell'accusa, non è dato riferirsi ad atti del giudizio e nemmeno a preliminari del medesimo».

<sup>15</sup> Come si avrà modo di vedere *infra* § 4. e cap. II, § 1.

<sup>16</sup> Si veda *infra* cap. II, § 1.

<sup>17</sup> Questa la formula che utilizza il legislatore del 1988 all'art. 449 comma 1 c.p.p.

e grado del procedimento», estendendolo dunque anche alla fase delle novantasei ore massime dall'intervenuta privazione materiale della libertà personale, ancorché questa fosse precedente a quella della instaurazione del «giudizio» *in stricto sensu*<sup>18</sup>.

### 1.1. *La difesa dell'imputato nei procedimenti per direttissima antecedenti al codice di procedura penale del 1988.*

Il rito *ex abrupto*<sup>19</sup> – «*direct trial*» in lingua inglese<sup>20</sup> o «*juicio directísimo*» in lingua spagnola<sup>21</sup> – costituisce una tipica forma di instaurazione “immediata” del giudizio e dunque deflattiva dell'udienza preliminare, sia nel nostro Paese sia nel resto del mondo, ossia un procedimento meglio definito dalla dottrina come «acceleratorio del dibattimento»<sup>22</sup>. Invero, vari sono gli Stati che attualmente adottano il modello “per direttissima” nei casi di flagranza di reato ovvero di evidenza qualificata della prova<sup>23</sup>: con riguardo agli ordinamenti europei, meritano di essere citati il *juicio*

---

<sup>18</sup> Si veda anche G. GALLI, *Difesa dell'imputato e speditezza del processo*, Milano, 1982, p. 210-211, il quale rileva che «preme rilevare ... che le ... attività [predibattimentali], unificandosi in una loro comune funzione, ben possono considerarsi 'stato del giudizio' agli effetti dell'art. 24 comma 2° Cost., in una visione non formalistica dei diversi momenti del processo ... . Quindi, è anche e soprattutto alla luce dell'art. 24 Cost. ... che occorre considerare se ed in qual misura sia assicurato il diritto di difesa, dal punto di vista sia dell'autodifesa sia del patrocinio tecnico, nella fase predibattimentale del procedimento direttissimo».

<sup>19</sup> Questa locuzione – che tradotta in italiano costituisce l'avverbio «improvvisamente» – viene dalla dottrina e dalla giurisprudenza pacificamente attribuita al modo di procedere al rito *de quo*. Come si evince da N. TOMMASEO, B. BELLINI (a cura di), *Dizionario della lingua italiana*, II, I, Napoli, 1869, p. 611, al lemma «*ex abrupto*» corrispondeva il termine volgare «esabrupto», oggi non più in uso, un tempo utilizzato per indicare il modo tanto improvviso quanto spiacevole con il quale veniva compiuta o subita un'azione o un evento. Nella lingua inglese, invece, è sovente l'utilizzo dei termini *abrupt*, *abruptly* e *abruptness* sempre per indicare rispettivamente l'aggettivo, l'avverbio o la qualità di chi o di qualcosa che irrompa in un certo momento in modo brusco, inaspettato e, spesso, spiacevole. Nella lingua spagnola, l'aggettivo *abrupto* è utilizzato per indicare una persona violenta, grezza e maleducata.

<sup>20</sup> Così L. LUPÀRIA, M. GIALUZ, *Italian criminal procedure: thirty years after the great reform*, Roma, 2020, p. 64 ss.

<sup>21</sup> Così L. E. FUSCO, *Los procedimientos especiales abreviados del código procesal penal italiano*, in *Prudentia iuris*, 85, Buenos Aires, 2018, p. 54 ss.

<sup>22</sup> G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, in AA. VV., *Procedura penale*, Torino, 2010, p. 511. Per una disamina generale sulla specialità del giudizio direttissimo e dei suoi rapporti con gli altri procedimenti speciali si veda *infra* § 2.2.

<sup>23</sup> Tuttavia, è bene sottolineare come alcuni di questi presentino delle caratteristiche comuni sia al nostro giudizio direttissimo sia al nostro giudizio immediato.

*rapido* spagnolo<sup>24</sup>, il *beschleunigtes verfahren* tedesco<sup>25</sup>, la *comparution immédiate* francese<sup>26</sup>, e il *déroutement de la procédure devant les tribunaux correctionnels* belga<sup>27</sup>, mentre per i Paesi dell'Europa dell'est possiamo annoverare il «giudizio direttissimo» albanese<sup>28</sup> e la «presentazione davanti al giudice» prevista dal codice di procedura penale ungherese<sup>29</sup>. Anche gli ordinamenti degli

---

<sup>24</sup> Si veda S. MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir. Annuali*, Milano, 2008, p. 785 e 789, il quale testimonia che «il giudizio rapido [è instaurabile per] determinati delitti, a condizioni che questi ultimi siano puniti con pena non superiore ai cinque anni ... siano flagranti, siano ricompresi in un elenco tassativo e si preveda che il loro accertamento sia agevole (art. 795 ss. della *Ley de Enjuiciamiento Criminal*) ... si tratta di una formula procedimentale avvicinata al giudizio direttissimo italiano che valorizza ... il ruolo della polizia e del *Juez de Guardia*, favorendo la rapida instaurazione del rito». Si veda anche P. MOLINO, *L'esperienza del juicio rapido spagnolo: un possibile contributo per l'ordinamento italiano?*, in *Cass. pen.*, 2007, XI, p. 4391.

<sup>25</sup> È un procedimento denominato «immediato» o «accelerato», disciplinato dagli artt. 417 ss. *StPO*, il quale consente, al pari del giudizio direttissimo, di prescindere dalla celebrazione della *Zwischenverfahren*, ossia la «fase intermedia» del controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio che, nel nostro ordinamento, è rappresentato dall'udienza preliminare. Il rito è instaurabile solo in caso di evidenza probatoria e purché la pena detentiva da applicare non sia superiore a un anno né si debbano applicare misure di sicurezza (eccezione fatta per il ritiro della patente); il dibattimento fa molto uso della prova documentale, per mezzo della lettura delle precedenti dichiarazioni previo il consenso delle parti presenti. Sul punto si veda T. R. RAFARACI, *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir. Annuali*, cit., p. 853-854.

<sup>26</sup> Consiste in una procedura particolare disciplinata dagli artt. 395 ss. c.p.p. fr. instaurabile dal p.m. qualora ritenga sufficienti gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio, presentando il fascicolo al «*tribunal de police*» o al «*juge de proximité*» chiedendo loro di pronunciare una ordinanza di condanna ovvero di proscioglimento. In caso di *opposition*, si aprirebbe il procedimento nelle forme ordinarie. Sul punto si veda M. G. AIMONETTO, *Processo penale francese*, in *Enc. dir. Annuali*, cit., p. 741. Si veda anche M. T. M. RUBERA, *Questioni in tema di giudizio direttissimo*, Padova, 2015, p. 140 ss.

<sup>27</sup> Previsto e disciplinato dagli artt. 181 ss. *Code d'instruction criminelle*, i quali prevedono l'instaurazione del rito sia da parte della parte civile ovvero, in ogni caso, da parte del Procuratore del Re al termine del quale «la sentenza è pronunciata nel corso della stessa udienza o, al più tardi, all'udienza successiva a quella in cui si è chiuso il dibattimento». Così M. DELMAS-MARTY, M. CHIAVARIO (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, p. 69; si veda anche E. LUPO, *I modelli della tradizione continentale: procedimento direttissimo e giudizio immediato*, in F. RUGGERI, *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma: continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Milano, 2012, p. 303, nota 8.

<sup>28</sup> Denominato «*gjykimi i drejtpërdrejtë*». Peraltro, sorprende come gli artt. 400-402 c.p.p. alb. disciplinino il procedimento direttissimo in modo non molto dissimile rispetto al codice di procedura penale italiano: infatti, il codice di procedura penale albanese prevede i casi, i modi di instaurazione e lo svolgimento del giudizio direttissimo, così come la trasformazione del rito in giudizio abbreviato. Sul punto si vedano A. SHEGANI, S. KACUPI, *La legislazione processuale penale della Repubblica di Albania*, in D. BERTACCINI, B. PAVIŠIĆ (a cura di), *Le altre procedure penali. Transizioni dei sistemi processuali penali*, Torino, 2002, p. 12, nota 43 ed E. BOZHEKU, *Le problematiche del sistema penalistico albanese: un panoramico sguardo d'insieme*, in *Arch. pen.*, 2014, I, p. 18.

<sup>29</sup> Denominata «*eljárás bíróság elé állítás esetén*» e disciplinata dagli artt. 722 ss. c.p.p. ungherese: essa ha luogo entro i quindici giorni dalla commissione del fatto e per i casi di reati con pena detentiva non superiore ai dieci anni, in cui la

Stati dell'America ispanica conoscono forme semplificate di giudizio in caso di flagranza o situazioni di particolare evidenza probatoria, come il *procedimiento en caso de flagrancia* argentino<sup>30</sup>, il *procedimiento abreviado* venezuelano<sup>31</sup> e il *procedimiento expedito para los delitos en flagrancia* in Costa Rica<sup>32</sup> e in Honduras<sup>33</sup>.

È tuttavia singolare come l'antecedente storico di questi procedimenti sia costituito dall'istituzione di un rito *ad hoc* presso le *courts of police* di Londra<sup>34</sup> ma che, ad oggi, il Regno Unito di fatto non ne necessiti<sup>35</sup>. L'istituto inglese venne recepito dalla Francia la quale, per far fronte all'aumento esponenziale della delinquenza urbana di inizio Ottocento che, analogamente a quanto accadeva in

---

prova sia semplice (*megítélése egyszerű*) ovvero l'imputato confessi (*beismerés*). Si veda sul punto I. SZIKINGER, *La legislazione processuale penale della Repubblica di Ungheria*, in D. BERTACCINI, B. PAVIŠIĆ (a cura di), *Le altre procedure penali. Transizioni dei sistemi processuali penali*, cit., p. 420-421.

<sup>30</sup> Disciplinato dagli artt. 353-bis ss. c.p.p. ar. Si veda sul punto anche E. KOSTENWEIN, *Decidir rápido, condenar pronto. El proceso de flagrancia desde la sociología de la justicia penal*, in *Estud. socio-juríd.*, Bogotá, 2018, p. 13 ss.

<sup>31</sup> Disciplinato dagli artt. 372 ss. c.o.p.p. ven. Si veda sul punto M. VÁSQUEZ GONZÁLEZ, *Derecho procesal penal venezolano*, Caracas, 2008, p. 213.

<sup>32</sup> Previsto e disciplinato dagli artt. 422 ss. c.p.p. Costa Rica. M. ZAMORA-ACEVEDO, *Comentarios al procedimiento expedito para el juzgamiento de delitos en flagrancia*, in *Acta Acadèmica-Universidad Autónoma de Centro América*, San José di Costa Rica, 2018, p. 199 ss.

<sup>33</sup> Cfr. artt. 440 ss. c.p.p. Honduras come modificati dal *Decreto no. 74* del 2013 del *Congreso nacional de Honduras* pubblicato nella *Gaceta de la República de Honduras* del 11 dicembre 2013, n. 33.

<sup>34</sup> Invero, nonostante il diritto medievale contemplasse delle eccezioni che consentissero l'arresto immediato in caso di flagranza o addirittura l'uccisione sul posto nel caso in cui l'indagato, sempre colto in flagrante, avesse resistito all'arresto o avesse tentato la fuga, l'istituzione del *summary trial* avvenne in Inghilterra nel 1839 per ragioni legate all'espansionismo urbano della rivoluzione industriale e alla abolizione della *Old Poor Law* del 1601, la quale prevedeva il *relief system*, ossia un sistema previdenziale che garantisse dei sussidi in denaro a carico della finanza locale agli indigenti, a prescindere che essi siano stati inabili o meno al lavoro. Gli indigenti, anche a causa della crisi economica di quel tempo, si ammassavano nelle strade delle città industriali, determinando, di fatto, un aumento consistente dei reati non gravi, come le risse, i furti di lieve entità e il vagabondaggio per i quali era originariamente prevista la trattazione secondo i procedimenti ordinari, determinando di fatto la paralisi della giustizia penale. Con la riforma del 1839, le udienze di trattazione del *summary trial* si svolgevano di fronte a un *stipendiary magistrate*, organo monocratico competente a giudicare dei reati non gravi per i quali l'arrestato era colto in flagrante nelle 48 ore precedenti dagli agenti di polizia, che all'epoca fungevano sia da accusatori, sia da testimoni del fatto. L'ufficializzazione del rito avvenne nel 1848 con il *Summary Jurisdiction Act*, il quale prevedeva la pubblicità dell'udienza e la presenza della difesa tecnica e l'istituzione di un corpo speciale di polizia deputato agli arresti in flagranza. Si veda V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 5 ss.

<sup>35</sup> Cfr. M. T. M. RUBERA, *Questioni in tema di giudizio direttissimo*, cit., p. 154 ss., il quale riscontra l'assenza di un istituto omologo al giudizio direttissimo nell'attuale ordinamento processuale inglese.

Inghilterra, determinava un ingolfamento della giustizia penale<sup>36</sup>, approvò nel 1863 la *Loi sur les flagrants délits correctionnels*<sup>37</sup>. In seguito, durante il periodo post-unitario, il legislatore italiano subiva, come è noto, una certa influenza dall'ordinamento francese, e finì per importare nel codice di procedura penale del 1865 la disciplina della «citazione direttissima», segnatamente all'art. 46, il quale al comma 2 prescriveva che l'imputato «arrestato per un delitto di competenza del tribunale correzionale, eccettuati i reati politici e di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale, dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale qualora siavi udienza; e in caso contrario potrà ordinarne la custodia facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il tribunale sarà appositamente convocato» e, al comma 4, la disciplina del termine a difesa «di tre giorni», coincidente quest'ultimo con il termine minimo di tre giorni previsto dalla *Loi sur les flagrants délits correctionnels*<sup>38</sup>, accentuando maggiormente la disparità tra accusa e difesa. Invero, come in Francia, anche in Italia il procedimento veniva di fatto utilizzato più per fini di «cautela processuale»<sup>39</sup> che per evitare la lungaggine della carcerazione preventiva<sup>40</sup>. Con l'avvento del Novecento, il codice di procedura penale del 1913 mantenne l'istituto della «citazione direttissima» – disciplinata dagli artt. 290 ss. – con la quale il procuratore del Re (o il pretore) poteva far citare in via direttissima a comparire al dibattimento «chiunque [fosse] stato colto nell'atto di commettere un reato, ovvero immediatamente dopo averlo commesso, mentre era inseguito dalla forza pubblica o dalla parte lesa o dal pubblico clamore»<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> Peraltro, la trattazione secondo le forme ordinarie determinava la sottoposizione degli imputati a una lunga carcerazione preventiva. Cfr. V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 11.

<sup>37</sup> Questa consisteva in una procedura del tutto penalizzante dal punto di vista della assistenza tecnica dell'imputato, la quale era facoltativa e che avrebbe avuto un termine minimo di tre giorni per la preparazione della difesa, e che prevedeva la permanenza dello *status detentionis* di quest'ultimo. Più che per la sbandierata riduzione dei tempi di trattazione del processo e di carcerazione preventiva, il successo di questo istituto era dovuto alla sua efficacia deterrente, data dalla minaccia della sottoposizione a un procedimento «in cui le garanzie difensive sono assai limitate rispetto a quelle previste dal rito ordinario». Peraltro, V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 14-15 ci rivela che tale menomazione è stata «giustificata» dalla esclusione dall'ambito di detta legge dei delitti di natura politica e di stampa, introdotta per evitare che siffatto procedimento divenga «un'arma per combattere le opinioni politiche degli avversari».

<sup>38</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 17-18, il quale pone in rilievo le critiche del CARRARA, *I giudizi istantanei*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1889, p. 102 ss., il quale si era espresso sul termine a difesa di tre giorni qualificandolo come «barbara coartazione» (p. 18, nota 57). Nello stesso senso A. TRINCI, V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 3, nota 4.

<sup>39</sup> In questo senso si esprime il DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Napoli, 1996, p. 27, nota 37, il quale tuttavia precisa che «esso era, evidentemente, allora un termine sconosciuto al lessico processualpenalistico».

<sup>40</sup> A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 27.

<sup>41</sup> A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, Milano, cit., p. 32.

Questa ha modificato sensibilmente l'assetto della procedura prevista dall'art. 46 c.p.p. 1865, prescrivendo un termine a difesa minimo di tre giorni e massimo di dieci giorni, l'esclusione del ricorso ai casi di «quasi flagranza impropria obiettiva»<sup>42</sup>, la possibilità di instaurazione del rito anche nei casi di mancato arresto e, in particolare, la facoltà del giudice di operare il controllo giurisdizionale sulla scelta operata dal pubblico ministero<sup>43</sup>. Benché il legislatore del 1913 abbia “ammorbidito” la disciplina della direttissima, questa di fatto subisce, negli anni immediatamente seguenti, in particolare a causa dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, un irrigidimento tramite la creazione della figura della «citazione direttissima obbligatoria» prevista per i reati elettorali<sup>44</sup> diretti a ostacolare la legittima creazione del potere legislativo e amministrativo locale, nonché l'economia della nazione in guerra<sup>45</sup>. Questa “prassi” del legislatore, che riduce la discrezionalità della scelta del p.m. in ordine alla tipologia del procedimento da instaurare ai fini dell'esercizio dell'azione penale, si è poi sviluppata durante il periodo fascista<sup>46</sup>, nel secondo dopo guerra<sup>47</sup> e dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice del 1988<sup>48</sup> e, come ha sottolineato autorevole dottrina<sup>49</sup>, denota la *ratio* di esemplarità, la quale emerge chiaramente «quando si prescinde dal presupposto di evidenza della prova per rendere obbligatorio il rito rispetto a reati individuati per *nomen iuris* indipendentemente dalla verifica della situazione probatoria concreta».

In seguito, con l'instaurazione del regime fascista, questo aspetto venne accentuato con il d.l. 15 luglio 1923 n. 3288 relativo alle «norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche», il quale prescrisse all'art. 5 ult. comma che «per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima», entrato tuttavia in vigore l'anno successivo,

---

<sup>42</sup> Ossia delle situazioni previste dall'art. 168 ult. comma c.p.p. 1913, nelle quali incorre chi «sia sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che abbia commesso il reato o vi abbia concorso». Cfr. in dottrina A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 27-28, V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 25, nota 79, A. TRINCI, V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 3, nota 6.

<sup>43</sup> L'art. 292 comma 3 consentiva al tribunale, una volta chiuso il dibattimento, di ordinare che si procedesse con istruzione formale nelle ipotesi in cui non si disponesse di sufficiente materiale per addivenire alla decisione. Il comma 4 dello stesso articolo, peraltro, consentiva al giudice di restituire gli atti al pubblico ministero qualora il procedimento fosse stato instaurato fuori dai casi previsti dalla legge. Cfr. in dottrina A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 33.

<sup>44</sup> Cfr. T.U. L. comunale e prov. del 4 febbraio 1915, n. 148 e il d. lgt. del 6 maggio 1917, n. 740

<sup>45</sup> In particolare, per i «reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o di largo consumo», per i quali l'art. 38 del d.lgt. del 6 maggio 1917, n. 740 prescriveva il ricorso «in ogni caso» alla citazione direttissima. Cfr. V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 29, nota 89

<sup>46</sup> Si veda *infra* § 1.2.

<sup>47</sup> Si veda *infra* § 1.2.

<sup>48</sup> Si veda *infra* § 3.

<sup>49</sup> A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 28

per reprimere le manifestazioni della stampa di opposizione acuitesi in quel periodo a causa dell'assassinio di Giacomo Matteotti<sup>50</sup>. Neppure il regime esplicitò in maniera velata lo scopo della disposizione<sup>51</sup>, che di fatto ha segnato un netto ribaltamento di posizione rispetto a quella assunta dal legislatore francese del 1863 e del legislatore italiano del 1865 e del 1913, che non aveva osato brandire questa «arma» per fini di repressione della libertà di stampa<sup>52</sup>. Non solo. Il d.l. citato sottrasse la competenza della corte di assise a giudicare dei reati concernenti l'uso della stampa per attribuirli al tribunale, così impedendo che fosse l'opinione pubblica «saggiamente rappresentata»<sup>53</sup> a giudicare dei fatti concernenti le valutazioni della stampa circa la politica dello Stato<sup>54</sup>. Nonostante le premesse, l'istituto ebbe scarsa applicazione<sup>55</sup> e, con l'avvento del c.p.p. 1930, al procedimento di citazione direttissima, salvo casi specifici<sup>56</sup>, era «sostituito il procedimento con istruzione sommaria»<sup>57</sup>, cedendo il passo al «giudizio direttissimo»<sup>58</sup>.

La relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del c.p.p. 1930<sup>59</sup> esponeva le finalità del «giudizio»<sup>60</sup> direttissimo disciplinato dagli artt. 502 ss., il quale «tanto più grave è il reato, tanto più

---

<sup>50</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 31.

<sup>51</sup> Cfr. V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 32, il quale riprende testualmente le dichiarazioni dell'allora presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale la finalità della citazione direttissima era quella di «infrenare gli eccessi della stampa di opposizione» e il contenuto della circolare esplicativa, ove la citazione direttissima era considerata «come una giusta arma di difesa contro le intollerabili intolleranze di quella più accesa stampa sovversiva che suole trarre argomento da tutti i più tristi avvenimenti di cronaca per eccitare l'odio tra le classi e la ribellione contro lo Stato».

<sup>52</sup> A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 29.

<sup>53</sup> Così stabilisce il preambolo all'Editto sulla stampa del 26 marzo 1848. Cfr. V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 33, nota 100.

<sup>54</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 33.

<sup>55</sup> Strumenti ben più efficaci approntati dal regime consistevano in misure di terrorismo (attentati, incendi, ecc.) o in misure amministrative repressive. Sul punto si veda V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 33 ss. e A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 29, nota 46.

<sup>56</sup> Ossia i casi in cui i modi o le formalità o i termini fossero identici a quelli previsti per il «giudizio direttissimo».

<sup>57</sup> Così la previsione dell'art. 59 r.d. 28 maggio 1931 n. 602.

<sup>58</sup> M. F. CORTESI, *Il giudizio direttissimo atipico: casi, forme e termini*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, VIII, p. 1069.

<sup>59</sup> *Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, X, p. 72. Cfr. M. MAZZANTI, *Il procedimento direttissimo*, cit., p. 39 ss., V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 38, nota 4.

<sup>60</sup> *Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 99, ove emerge l'intento del legislatore nell'aver sostituito l'espressione «citazione» con il termine «giudizio» in ragione della assenza della citazione quale modo di instaurazione del procedimento. Infatti, a tal fine era sufficiente la semplice presentazione dell'imputato in udienza. Cfr. in dottrina V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 37-38, nota 1.

questo giudizio apparisce indicato, perché con esso si consegue il pregio di una maggiore esemplarità», invero, questa, giustificata dalla «evidenza qualificata della prova»<sup>61</sup>. Benché questo procedimento si riducesse alla anticipata apertura del dibattimento, e per questo più volte ritenuto accusatorio<sup>62</sup>, di fatto gli elementi della celerità e della dichiarata esemplarità, così come la permanenza dell'imputato in stato di arresto durante la pendenza del termine a difesa lo caratterizzavano come rito inquisitorio<sup>63</sup> che ben si confaceva alla natura totalitaria del regime fascista.

Nella sistematica del c.p.p. 1930 il giudizio direttissimo era disciplinato nel Capo IV sui «giudizi speciali», unitamente al «giudizio in contumacia» e al «giudizio per decreto», in particolare dagli artt. 502 ss., e, in base al criterio della maggiore difficoltà nell'acquisizione del materiale probatorio, si collocava tra il procedimento di «istruzione sommaria» e il provvedimento di «decreto di condanna del pretore»<sup>64</sup>. Innanzitutto, si estese l'operatività del rito anche per i reati di competenza della corte d'assise<sup>65</sup> e, a differenza del c.p.p. 1913, venne meno l'esclusione dei casi di «quasi flagranza impropria obiettiva»<sup>66</sup> e dal termine di dieci giorni per preparare la difesa<sup>67</sup> l'imputato avrebbe avuto il solo termine di cinque giorni, peraltro, come già detto, non potendo beneficiare della liberazione provvisoria<sup>68</sup>: se già il legislatore del 1913 ebbe compiuto dei miglioramenti in chiave liberale, il codice del 1930 li spazzò via, contribuendo a rendere il procedimento *de quo* del tutto inquisitorio<sup>69</sup>.

---

<sup>61</sup> A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 37.

<sup>62</sup> Peraltro, l'accusatorietà del rito in esame era data dalla previsione del sommario interrogatorio dell'imputato e dal termine di 5 giorni per la sua presentazione in udienza (così A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 30). Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di smentire anche la necessità dell'interrogatorio, benché previsto dall'art. 502 c.p.p. 1930, in quanto ha ritenuto che l'omissione di tale atto non costituisca causa di nullità del rito (Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1985, Pellegrino, in *CED Cass.*, 1985, citata da A. TRINCI, V. VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 4, nota 9).

<sup>63</sup> Nello stesso senso A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 32, nota 59, V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 41.

<sup>64</sup> A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 35. Nello stesso senso A. DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 29.

<sup>65</sup> Conformemente all'art. 502 comma 2 c.p.p. 1930. Ad oggi, il rito è configurabile per i reati di competenza sia del tribunale collegiale sia della Corte d'assise, benché siano nettamente più frequenti i procedimenti instaurati di fronte al giudice monocratico.

<sup>66</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 39. Sulle ipotesi di «quasi flagranza impropria obiettiva» si rinvia *supra* § 1.1.

<sup>67</sup> Termine inizialmente previsto nei lavori preparatori.

<sup>68</sup> Art. 503 comma 3 c.p.p. 1930.

<sup>69</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 42.

L'art. 502 comma 1 c.p.p. 1930 consentiva al Procuratore del Re, «quando una persona [fosse] stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, ... al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'articolo 244<sup>70</sup>, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore del Re procede con le forme ordinarie». Dunque, era escluso che l'instaurazione del rito potesse avvenire nei confronti di persone non arrestate<sup>71</sup>.

Quanto agli «atti del giudizio direttissimo», l'art. 503 prevedeva una scarna disciplina, in particolare sulla presenza obbligatoria del difensore, il quale, qualora non fosse stato designato dall'imputato, sarebbe stato «nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non [fosse] avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento» e sulle modalità di citazione dei testimoni e dell'offeso dal reato, i quali potevano essere «citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria» ovvero dal pubblico ministero, dall'imputato o da chi si costituiva parte civile «senza citazione». Quanto alla consulenza tecnica di parte, essa era consentita in favore dell'imputato solo se subordinata alla intenzione del giudice di nominare un perito, conformemente all'ultimo periodo dell'art. 503 comma 2 c.p.p. 1930.

Nonostante le premesse, il giudizio direttissimo non ebbe frequente applicazione<sup>72</sup>. Ciò sarebbe stato dovuto alla ben più frequente applicazione dell'istituto della istruzione sommaria, il quale consentiva al p.m. di disporre di un tempo decisamente più esteso per compiere le dovute indagini<sup>73</sup>, al controllo giurisdizionale del giudice del dibattimento previsto all'art. 504 c.p.p. 1930, il quale prescriveva la trasmissione degli atti al p.m. nel caso in cui il direttissimo fosse stato instaurato fuori dei casi dell'art.

---

<sup>70</sup> Il quale prevedeva che «gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore ... o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore è pure trasmesso il processo verbale d'arresto.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente».

<sup>71</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 39.

<sup>72</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 42-43.

<sup>73</sup> Cfr. art. 272 comma 3 c.p.p. 1930, il quale imponeva al p.m. di trasmettere gli atti al g.i. per l'istruzione formale nel caso fosse decorso il termine di quaranta giorni senza che il primo avesse «fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento».

502 e, in ultimo, alla politica dell'informazione adottata dal regime fascista, il quale, pur avendo interesse alla repressione esemplare dei reati commessi in flagranza, aveva parimenti interesse a mostrare un Paese dedito al più assoluto rispetto dell'ordine pubblico, oscurando quasi del tutto le vicende di «cronaca nera dalla stampa quotidiana»<sup>74</sup>.

Un certo approfondimento merita, peraltro, la riforma del giudizio direttissimo del 1974. Dal secondo dopo-guerra ai primi anni '60 è intercorsa una fase nella quale vi è stata una fiorente legislazione che ha posto in risalto il direttissimo ai fini della repressione dei reati caratterizzanti alcuni settori del diritto: produzione, questa, che riprese incessantemente a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, in occasione della stagione terroristica. Tuttavia, a una «superfetazione in chiave di imposizione obbligatoria»<sup>75</sup> di fattispecie che dettero luogo al giudizio direttissimo atipico, in particolare per alcuni specifici settori del diritto penale<sup>76</sup>, il legislatore non accompagnò una modifica della struttura originaria del giudizio direttissimo prevista dagli artt. 502-504 c.p.p. 1930. Questa, infatti, non subì riforme<sup>77</sup> fino al 1974, anno nel quale il Governo emise il d.l. 11 aprile 1974 n. 99 recante «provvedimenti urgenti sulla giustizia penale», i cui artt. 3 e 4<sup>78</sup> modificarono gli artt. 502 e 503 c.p.p. 1930. In particolare, venne esteso il termine di presentazione dell'arrestato in udienza entro il decimo giorno dall'arresto<sup>79</sup>, venne inserito un ulteriore comma all'art. 503 c.p.p. 1930 con il quale si conferì al giudice il potere di «concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria»<sup>80</sup> e, modifica ben più incisiva, l'introduzione del secondo comma nell'art. 502 c.p.p. 1930 di un nuovo presupposto per l'instaurazione del giudizio direttissimo tipico, ossia, «sempre che non [fossero state] necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato» e, coerentemente al primo

---

<sup>74</sup> V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 45.

<sup>75</sup> Questo il termine utilizzato da A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., p. 64.

<sup>76</sup> Come quello delle armi e dell'ordine pubblico, delle infrazioni valutarie, delle sofisticazioni alimentari e altri, dei quali si tratterà più approfonditamente nei paragrafi che seguono.

<sup>77</sup> Salvo la novella in senso lato dell'art. 410 c.p.p. 1930 ad opera dell'art. 19 della l. 18 giugno 1955 n. 517 di adattamento del codice previgente ai principi costituzionali, il quale dispose che «per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo». Cfr. V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, cit., p. 53-54, nota 53.

<sup>78</sup> Sopravvissuti alla conversione avvenuta con la l. 7 giugno 1974 n. 220.

<sup>79</sup> Soluzione che venne adottata dopo varie precedenti proposte in Parlamento. Si veda in tal caso S. NOSENGO, *Le varie ipotesi di giudizio direttissimo*, cit., p. 829 ss.

<sup>80</sup> Soluzione del tutto contrastante con il comma precedente, che nel disciplinare il termine a difesa non consentiva al giudice di concedere la libertà provvisoria, in quanto «nel frattempo l'imputato rimane[va] in stato d'arresto». Peraltro, la modella non influì sul terzo comma dell'art. 502, che disciplinava il giudizio direttissimo di fronte alla Corte di assise, determinando anche qui dei conflitti interpretativi. Per una approfondita disamina di questi contrasti e delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza dell'epoca si veda S. NOSENGO, *Le varie ipotesi di giudizio direttissimo*, cit., p. 831 ss.